



- **PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA IMPIANTO FOTOVOLTAICO**
- **Impianto di nuova costruzione collocato su tetto degli edifici con capacità di generazione superiore a 20 kw senza limiti di potenza e cessione totale alla rete dell'energia prodotta** ▶ [APPROFONDIMENTO](#)
- **AVVIO DELL'ATTIVITA'**

DEFINIZIONE

Per produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici si intende la generazione di elettricità mediante moduli o pannelli fotovoltaici, in grado di convertire l'energia solare in energia elettrica.

COSA SERVE	A CHI RIVOLGERSI	NORMATIVA
PAS (dichiarazione di Procedura abilitativa semplificata)	Comune competente per territorio	<ul style="list-style-type: none">- D.lgs 16 marzo 1999, n. 79- D.lgs 26 ottobre 1995, n. 504- D.lgs 29 dicembre 2003, n. 387- Circolare Agenzia delle entrate n. 32/E del 06/07/2009- DM 10 settembre 2010- D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28

AVVERTENZE

- La procedura abilitativa semplificata (PAS) sostituisce la Denuncia di inizio attività (o SCIA edilizia) di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni.
- Gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore ai 20 kw sono tenuti a fare, ai sensi dell'articolo 53 bis del D.lgs 26 ottobre 1995, n. 504, in deroga all'obbligo di denuncia di apertura di Officina elettrica, una comunicazione all'Ufficio delle Dogane. Provvedimento non richiesto ai fini della domanda/denuncia di inizio attività al REA/Registro Imprese.
- L'attività di produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici se svolta dall'imprenditore agricolo costituisce attività connessa alla coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento di animali, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.